

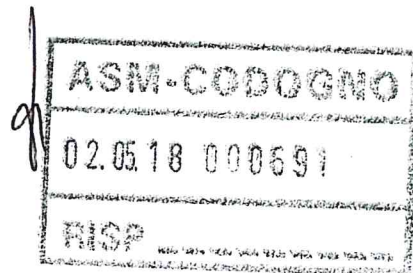
ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER L'EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

Il giorno 19/04/2018 (duemiladiciotto), presso la sede dell'ASM CODOGNO SRL in Codogno - Viale Trieste n° 66, si sono riuniti:

- in rappresentanza dell'ASM CODOGNO SRL

Il Vicepresidente Operativo Arch. Garibaldi Emanuela

- in rappresentanza dei lavoratori regolati dal C.C.N.L. UNICO FEDERAMBIENTE
le R.S.U. Aziendali nelle persone dei Sigg. – Anelli Domiziano – Bergonzoni Alberto
assistiti dalla Sig.ra Di Bella Francesca FP – CGIL



VISTI

- Il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 – agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- la Delibera del Comune di Codogno del 24 luglio 2014;

a seguito di uno specifico confronto effettuato fra le parti in relazione anche all'andamento gestionale dell'azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

viene individuato il seguente indicatore d'incremento di efficienza e produttività aziendale:

ore complessive di lavoro straordinario effettuate e relativi oneri sostenuti nell'anno 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le Parti hanno congiuntamente verificato che la flessibilità ed efficiente organizzazione generale del lavoro da parte del personale addetto al settore igiene ambientale (C.C.N.L. UNICO FEDERAMBIENTE), supportata dall'attività svolta dal personale addetto al settore amministrativo/commerciale (C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA) hanno consentito una riduzione delle ore complessive di lavoro straordinario effettuate e dei relativi oneri sostenuti nell'anno 2017 rispetto all'anno precedente mantenendo un adeguato ed efficiente servizio alla cittadinanza

Le Parti hanno quindi proceduto alla misurazione dell'indicatore sopra individuato ed hanno rilevato una riduzione delle ore complessive di lavoro straordinario effettuate e dei relativi oneri sostenuti nell'anno 2017 rispetto all'anno precedente pari al 6%.

In considerazione di quanto sopra le Parti concordano sull'erogazione di un **premio di risultato** nella seguente misura:

lavoratori C.C.N.L. UNICO FEDERAMBIENTE

- 100% della retribuzione base individuale in essere alla data del 31/12/2012 maggiorata di tutti gli ad-personam in essere alla medesima data (al netto dell'ex indennità di contingenza) per tutti i dipendenti;
- il premio sarà erogato con le competenze del mese di aprile 2018;
- la base di calcolo per il premio sarà determinata dalla somma della retribuzione base individuale come sopra individuata alla quale verrà aggiunta la somma di € 420,00 (quattrocentoventi/00) lorde per ogni dipendente.

- dalla retribuzione base individuale verrà sottratta l'incidenza delle assenze per malattia effettuate nell'anno precedente secondo la seguente formula:

retribuzione base individuale / 169 / 12 x n. ore assenza dell'anno

L'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 4.000 euro lordi per l'anno 2018 e solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2017, ad euro 80.000.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di Lodi a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa

Resta espressamente inteso che ogni eventuale modifica all'organizzazione del lavoro (a titolo esemplificativo: orario di lavoro, fruizione ferie, luogo di lavoro, ecc.) intesa a migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi sarà concordata fra le parti stipulanti il presente accordo.

Codogno li, 19/04/2017

Letto, concordato e sottoscritto

per l'A.S.M.
Il Vicepresidente Operativo

(Garibaldi Emanuela)

per i lavoratori C.C.N.L. FEDERAMBIENTE

le R.S.U. aziendali

(Anelli Domiziano)

Bergonzoni Alberto

(Bergonzoni Alberto)

FP CGIL

Francesca Di Bella

(Di Bella Francesca)

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER L'EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO

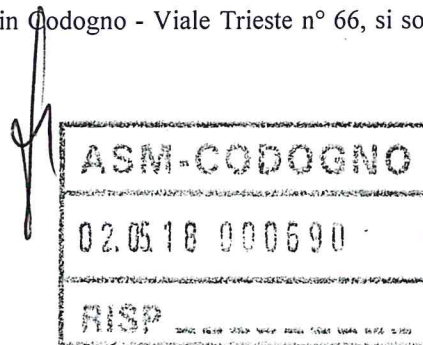
Il giorno 19/04/2018 (duemiladiciotto), presso la sede dell'ASM CODOGNO SRL in Codogno - Viale Trieste n° 66, si sono riuniti:

- in rappresentanza dell'ASM CODOGNO SRL

Il Vicepresidente Operativo Arch. Garibaldi Emanuela

- in rappresentanza dei lavoratori regolati dal C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA

i Sigg. Monti Antonello della CISL-Lodi e Caravello Emanuele della CGIL-Lodi



VISTI

- Il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 – agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- la Delibera del Comune di Codogno del 24 luglio 2014;

a seguito di uno specifico confronto effettuato fra le parti in relazione anche all'andamento gestionale dell'azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

viene individuato il seguente indicatore d'incremento di efficienza e produttività aziendale, concordata attraverso apposito confronto effettuato tra le parti relativo all'andamento generale dell'azienda
miglioramento della produttività del personale, intesa come maggior impegno individuale anche in considerazione delle scelte operate in merito alla pianta organica del settore gas, flessibilità ed organizzazione generale del lavoro, assenteismo nei limiti fisiologici.

In considerazione di quanto sopra le Parti concordano sull'erogazione di un **premio di risultato** nella seguente misura:

lavoratori C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA

- 100% della retribuzione base individuale in essere alla data del 31/12/2012 maggiorata di tutti gli ad-personam in essere alla medesima data (al netto dell'ex indennità di contingenza) per tutti i dipendenti;
- il premio sarà erogato con le competenze del mese di aprile 2018;
- la base di calcolo per il premio sarà determinata dalla somma della retribuzione base individuale come sopra individuata alla quale verrà aggiunta la somma di € 490,00 (quattrocentonovanta/00) lorde per ogni dipendente;
- dalla retribuzione base individuale verrà sottratta l'incidenza delle assenze per malattia effettuate nell'anno precedente secondo la seguente formula:
$$\text{retribuzione base individuale} / 167 / 12 \times \text{n. ore assenza dell'anno}$$

L'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 4.000 euro lordi per l'anno 2018 e solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2017, ad euro 80.000.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di Lodi a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa

Resta espressamente inteso che ogni eventuale modifica all'organizzazione del lavoro (a titolo esemplificativo: orario di lavoro, fruizione ferie, luogo di lavoro, ecc.) intesa a migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi sarà concordata fra le parti stipulanti il presente accordo.

Codogno li, 19/04/2018

Letto, concordato e sottoscritto

per l'A.S.M.
Il Vicepresidente Operativo
.....
(Garibaldi Emanuela)

per i lavoratori C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA

.....
(Sig. Monti Antonello CISL-Lodi)

.....
(Sig. Caravello Emanuele CGIL-Lodi)

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER L'EROGAZIONE DEL
PREMIO DI RISULTATO

Il giorno 17/04/2018 (duemiladiciotto), presso la sede di ASMU SRL in Codogno - Viale Trieste n° 66, si sono riuniti:

- in rappresentanza di ASMU SRL

Dott. Toselli Ernesto

- in rappresentanza dei lavoratori regolati dal C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA

I Sigg. Monti Antonello della CISL-Lodi e Cisarri Francesco della CGIL-Lodi;

VISTI

- Il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 – agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;
- la Delibera del Comune di Codogno del 24 luglio 2014;

a seguito di uno specifico confronto effettuato fra le parti in relazione anche all'andamento gestionale dell'azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

viene individuato il seguente indicatore d'incremento di efficienza e produttività aziendale:

ore complessive di lavoro straordinario effettuate e relativi oneri sostenuti nell'anno 2017 rispetto all'anno precedente.

Le Parti hanno congiuntamente verificato che la flessibilità ed efficiente organizzazione generale del lavoro hanno consentito una riduzione delle ore complessive di lavoro straordinario effettuate e dei relativi oneri sostenuti nell'anno 2016 rispetto all'anno precedente mantenendo un adeguato ed efficiente servizio amministrativo.

Le Parti hanno quindi proceduto alla misurazione dell'indicatore sopra individuato ed hanno rilevato una riduzione delle ore complessive di lavoro straordinario effettuate e dei relativi oneri sostenuti nell'anno 2017 rispetto all'anno precedente pari al 20 %.

In considerazione di quanto sopra le Parti concordano sull'erogazione di un **premio di risultato** nella seguente misura:

- **100%** della retribuzione base individuale in essere alla data del 31/12/2012 maggiorata di tutti gli ad-personam in essere alla medesima data (al netto dell'ex indennità di contingenza);
- il premio sarà erogato con le competenze del mese di aprile 2018;
- la base di calcolo per il premio sarà determinata dalla somma della retribuzione base individuale come sopra individuata alla quale verrà aggiunta la somma di € 490,00 (quattrocentonovanta/00) lorde.



- dalla retribuzione base individuale verrà sottratta l'incidenza delle assenze per malattia effettuate nell'anno precedente secondo la seguente formula:

retribuzione base individuale / 167 / 12 x n. ore assenza dell'anno

L'imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 4.000 euro lordi per l'anno 2018 e solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2017, ad euro 80.000.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di Lodi a cura di una delle parti firmatarie.

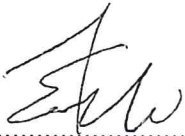
Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa.

Resta espressamente inteso che ogni eventuale modifica all'organizzazione del lavoro (a titolo esemplificativo: orario di lavoro, fruizione ferie, luogo di lavoro, ecc.) intesa a migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi sarà concordata fra le parti stipulanti il presente accordo.

Codogno li, 17/04/2018

Letto, concordato e sottoscritto

per ASMU



(Ernesto Toselli)

per i lavoratori

regolati dal C.C.N.L. UNICO GAS/ACQUA



(Sig. Caravello Francesco CGIL-Lodi)